

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA.

ART. 1

(Delega al Governo per la riforma del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sentiti, per i profili di competenza, gli altri Ministri interessati nonché la Conferenza Unificata, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, di seguito definito 'Codice della strada', apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

ART. 2

(Principi e criteri direttivi)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e dello snellimento delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, conformandosi ai principi di delegificazione e semplificazione, dettano i principi di carattere generale, disciplinano l'assetto delle competenze e recano la disciplina delle norme di comportamento e relative sanzioni, informate, in particolar modo, all'educazione e formazione degli utenti della strada e dei formatori, nonché alla prevenzione dei sinistri, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a) riorganizzazione delle disposizioni del Codice della strada secondo criteri di coerenza ed armonizzazione con le norme di settore nazionali, comunitarie o derivanti da accordi internazionali, con particolare riferimento all'individuazione dell'Autorità competente in relazione a specifiche materie o settori, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
 - b) attuazione in sede delegificata della normativa comunitaria armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

c) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

- 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;
- 2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;
- 3) la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;
- 4) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in armonia con i nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono la contestazione da remoto e del regime delle spese;
- 5) l'armonizzazione del procedimento di applicazione delle sanzioni per illeciti penali in materia di circolazione stradale con il procedimento di applicazione di quelle accessorie alla commissione di reati contro le persone conseguenti alla circolazione dei veicoli, stabilendo, altresì, misure che garantiscano maggiore efficacia alle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida;

d) espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, ritiro, sospensione e revoca della stessa, nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, nell'ottica della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, di evitare duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza diversi;

f) definizione dei criteri minimi per la circolazione per veicoli atipici e classificazione, tra questi, dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

g) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso collegamento automatico con l'anagrafe nazionale dei veicoli, istituita presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'inosservanza alle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla massa complessiva a pieno carico degli stessi ed al trasporto di merci pericolose;

h) adozione di misure di tutela dell'utenza debole sulle strade, in particolare prevedendo sistemi di maggior tutela e visibilità notturna per i ciclisti;

i) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

2. Il Governo è autorizzato, entro il termine previsto dal comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina, prevista dal Codice della strada o da altre norme vigenti, delle materie di seguito elencate:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

- b) aggiornamento della segnaletica stradale in conformità alle norme internazionali in materia, ed organizzazione della circolazione;
- c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, dell'omologazione e dei controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;
- d) classificazione ed utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in riferimento alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, ed alla loro circolazione su strada;
- e) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici;
- f) coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dalle direttive europee in materia di macchine;

3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui comma 1, nonché con i regolamenti di cui al presente comma.

4. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate, per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, modalità di semplificazione delle procedure e di dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso l'implementazione delle procedure informatizzate del Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 3

(Disposizioni integrative, correttive e norma finale)

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dal medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.